

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Approvato dall'Assemblea del 12.05.2000

L'Assemblea generale dei Soci Federagenti ha definitivamente approvato l'entrata in vigore del Codice di comportamento, al quale le Aziende associate dovranno aderire, pena l'espulsione.

Il testo del Codice è stato predisposto da una Commissione all'uopo costituita, che ha lavorato prendendo spunto dai codici etici di altre categorie e dal Code of Conduct approvato lo scorso anno da FONASBA, l'organismo internazionale delle Federazioni degli Agenti Marittimi.

Nel Corso della stessa Assemblea sono state, inoltre, approvate le necessarie modifiche allo Statuto sociale, che ne consentiranno la piena applicabilità ed efficacia.

Il nuovo testo segue ed integra il testo approvato nel 1980, che comunque rimane in vigore e diviene anch'esso parte integrante del nuovo codice deontologico.

Pubblichiamo di seguito il testo completo del codice così come approvato, e delle modifiche statutarie.

PREMESSA

Le disposizioni di questo codice hanno la funzione di stabilire e rendere noti, tanto all'interno della Federagenti quanto nei confronti degli interlocutori esterni, le regole, i valori ed i principi fondamentali che sovrintendono e guidano l'attività dell'Agente Raccomandatario Marittimo.

In questo contesto, il presente Codice persegue l'obiettivo di orientare e disciplinare i comportamenti delle Agenzie Raccomandatarie Marittime aderenti alla Federagenti, anche allo scopo di rafforzare e garantire la loro immagine di correttezza e professionalità rispetto alla clientela.

Le regole ed i principi che seguono dovranno quindi costituire, a tal fine, i principi ispiratori ed il fondamento dell'attività di tutti gli Agenti Raccomandatori Marittimi associati.

1. PRINCIPI GENERALI

Gli Agenti Raccomandatari Marittimi, consapevoli dell'importanza del proprio ruolo e della propria attività, devono operare nel più rigoroso rispetto delle leggi, e comunque di tutte le normative vigenti, nonché delle decisioni assunte dagli organi delle associazioni cui aderiscono e della Federagenti.

In tale ambito gli Agenti Raccomandatari Marittimi:

- a. improntano la loro condotta a principi di onestà, integrità morale e correttezza, anche con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie proprie e dei loro mandanti;
- b. rispettano i principi del segreto professionale e della più assoluta riservatezza nella trattazione degli affari.

2. RISORSE UMANE

Gli Agenti Raccomandatari Marittimi devono impiegare, nell'espletamento della propria attività, personale sufficiente e di adeguate e provate capacità, preparazione e competenza professionali.

Provvedono, inoltre, a periodiche verifiche della preparazione del personale, nonché ai necessari approfondimenti, anche attraverso gli strumenti e nei modi eventualmente previsti nella contrattazione collettiva di categoria.

3. CONDOTTA PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Gli Agenti Raccomandatari Marittimi devono:

- a. assicurare al cliente che tutte le attività ad essi affidate siano svolte correttamente ed onestamente, con il più alto standard di professionalità;
- b. adoperarsi perchè tutte le attività siano eseguite con la massima diligenza, verificata in modo sistematico e continuativo;
- c. operare nella massima trasparenza ed univocità di comportamento;
- d. operare con un'organizzazione aziendale efficiente ed adeguata, sotto tutti i profili, rispetto all'attività da espletare;

e. non agire, salvo i casi di assoluta necessità e di evidente utilità per il cliente, al di là o al di fuori dell'incarico ricevuto.

4. ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Gli Agenti Raccomandatori Marittimi devono:

- a. provvedere ad una corretta gestione dei fondi affidati per l'esecuzione dell'incarico e, in tale contesto, assumere ogni iniziativa atta alla salvaguardia degli interessi finanziari ed economici dei clienti;
- b. disporre di mezzi finanziari idonei all'espletamento della propria attività;
- c. tenere un'ordinata e corretta contabilità, provvedendo anche a periodiche ed adeguate revisioni contabili;
- d. essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in ordine all'assicurazione della responsabilità civile derivante all'esercizio dell'attività.

5. RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Gli Agenti Raccomandatori Marittimi improntano i rapporti con le pubbliche amministrazioni a principi di collaborazione e correttezza, nel rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

In questo contesto, non sono consentiti atti di cortesia e/o omaggi verso dipendenti delle pubbliche amministrazioni quando siano tali, per natura e/o valore, da compromettere l'immagine delle parti, ovvero possano essere considerati come un mezzo per conseguire vantaggi impropri.

6. RAPPORTI CON LA CONCORRENZA

I rapporti con i concorrenti saranno improntati a principi di assoluta correttezza ed onestà, e di leale competizione, intendendo quest'ultima come un mezzo per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e dell'efficienza delle prestazioni.

7. RAPPORTI CON I MASS MEDIA

I rapporti con i *massmedia* (quali giornali, emittenti televisive e radiofoniche e quant'altro) saranno improntati all'assoluta correttezza e trasparenza e dovranno

comunque avvenire in conformità alle direttive e nell'ambito delle indicazioni fornite dalle singole Associazioni e dalla Federagenti.

8. DOVERI DI INFORMAZIONE

Gli Agenti Raccomandatori Marittimi devono tenere il proprio cliente costantemente, tempestivamente ed adeguatamente informato su tutto quanto attiene all'espletamento dell'incarico affidato ed alle correlative attività, rendendosi disponibile per tutte le ulteriori spiegazioni e/o informazioni eventualmente richieste, in tale ambito, dal cliente medesimo.

9. RAPPORTI TRA AGENTI GENERALI E RACCOMANDATARI LOCALI

I rapporti tra gli Agenti generali e i Raccomandatori locali si intendono e restano disciplinati da quanto previsto nel relativo "codice di comportamento", approvato dal Consiglio Direttivo della Federagenti il 4 marzo 1980.

10. DISCIPLINA

L'attività degli Agenti Raccomandatori Marittimi è soggetta, anche per quanto riguarda gli aspetti disciplinari, alle disposizioni di legge, fra cui in particolare la Legge 4 Aprile 1977 n. 135, nonché a quanto previsto nello Statuto dell'Associazione di appartenenza ed in quello della Federagenti.

Fermo quanto precede, le eventuali violazioni delle disposizioni di questo codice comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a. censura scritta;
- b. multa, di importo non superiore a L. 10.000.000 (lire diecimilioni);
- c. espulsione dall'Associazione di appartenenza.

Le sanzioni di cui sopra saranno applicate dal Collegio dei Probiviri, costituito presso la Federagenti e di cui all'articolo 21 dello Statuto federale, in esito a procedimento disciplinare che si svolgerà, senza alcuna formalità di procedura, salvo il rispetto del diritto di difesa e del principio della preventiva contestazione degli addebiti, dinanzi a tale Collegio su motivata richiesta scritta mediante lettera raccomandata A.R., di qualsiasi interessato.

Nella sua decisione, il Collegio stabilirà anche la destinazione della multa eventualmente comminata, che sarà, in ogni caso, destinata a scopi assistenziali o sociali.

L'esecuzione delle decisioni del Collegio sarà, in ogni caso, affidata alle singole Associazioni territoriali.

11. MORMA FINALE

L'adesione alle Associazioni aderenti alla Federagenti comporta l'accettazione del presente Codice Etico e di Comportamento ed il correlativo impegno alla più rigorosa e leale osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute.

*CODICE DI COMPORTAMENTO TRA AGENTI GENERALI
E
RACCOMANDATRI LOCALI*

La Federagenti, allo scopo di favorire la chiarezza e la buona intesa tra Associati nel caso in cui si stabiliscano tra loro rapporti di lavoro, ha ritenuto opportuno formulare il seguente Codice di comportamento esaminato ed approvato dal suo Consiglio Generale in data 4 Marzo 1980 affinché gli Associati possano fare nei loro reciproci concreti accordi, espresso riferimento a tale codice.

Premesso che:

- o in base alla legge professionale i conti esborsi con i relativi diritti di raccomandazione dovranno essere fatturati ed intestati dal Raccomandatario locale direttamente al mandante (armatore, vettore, noleggiatore);*
- o i fondi devono essere in possesso del Raccomandatario locale prima della partenza della nave.*

Ciò premesso:

qualora un raccomandatario locale abbia ottenuto il mandato per la intermediazione di un altro Raccomandatario o di un Agente generale dell'armatore, si individuano i seguenti casi:

1. Tramps o volandiere

Il Raccomandatario locale potrà riconoscere al citato intermediario fino ad un massimo del 30% del diritto di agenzia applicato e conforme al D.M. in vigore al momento dietro presentazione di regolare fattura.

2. Navi di linea

- a) se un Agente tiene rapporti diretti con il mandante, ha la responsabilità dell'organizzazione operativa e commerciale della linea con appositi uffici nell'area che gli è stata assegnata, cura le informazioni in relazione alla concorrenza, acquisisce il carico, effettua periodiche visite al mandante, il Raccomandatario locale potrà riconoscergli fino*

ad un massimo del 50% della tariffa di genzia applicata ed in vigore al momento, dietro presentazione di regolare fattura.

- b) Quando l'Agente svolge le mansioni di cui sopra esclusa l'acquisizione del carico, il Raccomandataro locale potrà riconoscere all'intermediario fino ad un massimo del 20% dei diritti di agenzia applicati ed in vigore al momento, dietro presentazione di regolare fattura.*

L'operato di coloro che non osservassero il presente Codice di comportamento, verrà segnalato, tramite le Associazioni locali, in prima istanza al Presidente della Federagenti e quindi sottoposto al giudizio di un'apposita Commissione composta dal Presidente stesso e dai sei Vice Presidenti che, in caso di accertata manchevolezza, li farà espellere alla propria Associazione di appartenenza, e quindi dalla Federagenti e, ricorrendone gli estremi, darà comunicazione di ciò alla Commissione locale ed alla Commissione centrale dei Raccomandatari per quanto di competenza, anche ai sensi dell'art. 13 della legge 135, nonché agli organi di informazione.